

Spett.Le
Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

All'attenzione della Dott.ssa
Silvia Terzoli
Terzoli.silvia@mase.gov.it

OGGETTO: [ID_9802] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "ARYA MAZARA", della potenza di picco di 42,34 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Mazara del Vallo (TP), in località Borgo Judeo, e nel Comune di Santa Ninfa (TP).
Proponente: ARYA SOLAR S.R.L.

Trasmissione controdeduzioni in merito al parere della Regione Sicilia Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" in data 22/01/2024

PREMESSO CHE:

- In data 05/05/2023 la Scrivente Società ha presentato istanza di attivazione della Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'Art.23 D.Lgs. 152/2006 relativo all'impianto Agrivoltaico denominato "Arya Mazara", della potenza di 42,34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) presso lo Spett.Le Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V e lo Spett.Le Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- Con nota prot n. 4054 del 22/01/2024 l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dip. Ambiente Servizio 1 – Valutazioni Ambientali, ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni del MASE il Parere n. 806_2023 concernente la procedura in oggetto, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale (CTS) nella seduta del 22/12/2023, pervenuto al sopracitato Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" con nota prot. 365 del 03/01/2024

Tutto ciò premesso, con la presente la Società intende controdedurre in maniera puntuale le osservazioni rese dalla Commissione Tecnica Specialistica all'interno del citato Parere 806_2023; nello specifico, ove veniva valutato conclusivamente che:

- *"Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 L.R. 29/2015, al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente non dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4."*
- *"all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente"*

Riscontro: La Scrivente Società ha provveduto a caricare tutta la documentazione attestante la disponibilità dei terreni all'interno del Portale Energia Regione Sicilia in fase di attivazione della procedura di Valutazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale con istanza presentata in data 08/01/2024 tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando gli Atti Preliminari Notarili registrati e specificando le aree interessate dal Progetto e le aree interessate dal Tracciato di Connessione.

- *"Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale"*

Riscontro: Tutti gli oneri istruttori Regionali sono stati correttamente pagati dalla Società che ha inoltrato, nella medesima istanza di cui sopra, tutta la documentazione che può essere verificata dalla Spett.Le Commissione Tecnico Specialistica Regionale

- *"Valutato che il progetto interferisce con aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i."*

Riscontro: Come si riscontra all'interno del SIA, l'area di progetto e il cavidotto sono parzialmente interne alle zone classificate ai sensi dell'art.142 D.Lgs. 42/2004 comma 1, lett. c) con Livello di Tutela "1", ed alla luce di tali considerazioni si esclude qualsiasi interferenza con i regimi normativi delle aree in oggetto e relative prescrizioni. Per tale ragionamento, l'area di progetto non può dunque essere classificata non idonea alla progettazione di quanto dalla Scrivente Società presentato in termini di Valutazione di Impatto Ambientale.

- *"Valutato cha allo stato della carenza documentale in possesso per il rischio di effetto cumulo con gli altri impianti previsti nel raggio di 10 km"*

Riscontro: All'interno del SIA, specificatamente al capitolo 5 "Stima degli impatti", viene trattato il tema dedicato all'effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, così come disciplinato all'interno dell'Allegato V parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall'art. 22 del D.lgs. n.104/2017) il quale disciplina i criteri di assoggettabilità su tale tematica. La regione Sicilia non ha fissato delle direttive per definire il criterio del cumulo con altri progetti; tuttavia, nelle nuove Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/Cee "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4 del 28-12-2019 Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie Generale - N. 303, si specifica che la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: "procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso". Pertanto, in accordo a quanto sopra specificato oltre che a quanto stabilito dall'Allegato V, e stata effettuata l'analisi dell'effetto cumulo, in un raggio massimo di 10 km, considerando le componenti ambientali più sensibili; nello specifico è stata analizzata l'avifauna migratrice, aspetti percettivi sul paesaggio e il consumo di suolo. Si elencano, all'interno del paragrafo 5.2.1 "Impianti esistenti", gli impianti insistenti all'interno di un raggio pari a 10 Km del quale se ne riportano tabelle illustrative desunte dal SIA:

Impianti fotovoltaici esistenti

Identificativo impianto	Estensione [ha]	Distanza dall'area di progetto [Km]	Tipologia impianto
A	1,80	0,2	TERRENO
B	2,68	0,58	TERRENO
C	2,58	0,92	TERRENO
D	2,01	1,44	TERRENO
E	23,83	6,56	TERRENO
F	99,87	3,27	TERRENO

Impianti eolici esistenti

Identificativo impianto	Numero aerogeneratori	Distanza dall'area di progetto [Km] dalla turbina più vicina
Parco eolico Sorgenia	3	0,157
Parco eolico "ERG"	8	7,05
Parco eolico sito in C.da Guarinelle (TP)	7	2,93
Parco eolico sito in C.da Guarinelle 2 (TP)	8	4,36
Parco eolico sito in C.da Chelbi (TP)	7	8,46
Parco eolico sito in C.da Torretta Salemi (TP)	9	6,14
Parco eolico sito in C.da Celso Perce Salemi (TP)	9	7,63
Parco eolico sito in C.da Baglio Nasco (TP)	12	6,44
Parco eolico Castelvetro Salemi (TP)	18	9,9
Parco eolico di Mazara del Vallo	6	9,76

In riferimento agli impianti fotovoltaici è ragionevole considerare che si tratta di impianti dalla taglia medio piccola, inferiore a 3 MW, ad eccezione degli impianti "E" ed "F" per i quali. Data la loro estensione, è invece ragionevole considerare che si tratti di impianti di taglia "media" e "media-grande". Su tale base, si ritiene che l'impianto fotovoltaico "Arya Mazara" non interferisca con essi né costituisca frammentazione in quanto si pone come un progetto unitario, i cui impatti non possono essere in alcun modo cumulabili con quelli dei progetti esistenti.

Per altri approfondimenti circa l'effetto cumulo, lo studio approfondito è stato ben riportato all'interno del Capitolo 5 dello Studio di Impatto Ambientale inviato tramite istanza a codesto Ministero.

- *"Valutato l'ingente impatto ambientale del progetto di che trattasi nei confronti di un territorio connotato da un peculiare paesaggio culturale ed agrario di colture produttive specializzate che verrebbe stravolto dall'attuazione del parco agrofotovoltaico in esame, stante la grande estensione dei pannelli e l'effetto cumulo generato anche dalla presenza di altri parchi fotovoltaici già realizzati in prossimità dello stesso, e di molteplici progetti similari in corso di valutazione/autorizzazione di mega impianti fotovoltaici a terra previsti nel contesto circostante che comportano un abnorme consumo di suolo agricolo con conseguenze devastanti sulle componenti del paesaggio percettivo, storico ed agrario del territorio"*

Riscontro: l'osservazione in commento sembra riferirsi a un progetto diverso da quello in esame. Il Progetto de quo è infatti un impianto agrofotovoltaico e non fotovoltaico; è stato ideato come punto di valorizzazione del territorio circostante e non intacca minimamente in consumo di suolo per uso agricolo. Tale assunto trova riscontro tecnico all'interno dello Studio di Impatto Ambientale depositato, nel quale viene riportata un'analisi approfondita sulle coltivazioni esistenti all'interno

dell'area di progetto e sulla programmazione colturale negli anni, dettata da vari interventi agricoli previsti in progetto con relative aree occupate.

Considerazioni finali:

Preliminarmente, la Società Proponente ritiene doveroso dover evidenziare due aspetti che riguardano il Parere Tecnico n. 806_2023 dell'Assessorato Territorio e dell'Ambiente, Dip. Ambiente Servizio 1- "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali":

- 1) E' stato rilasciato oltre il termine proceduralmente stabilito dalla normativa;
- 2) Appare il frutto di un lavoro approssimato laddove l'Ufficio lamenta carenze di documentazione o informazioni senza aver dato modo alla Società Proponente di utilizzare lo strumento normativamente previsto delle "integrazioni"

Ad ogni modo, la Società non ha inteso sottrarsi nel dare riscontro agli argomenti citati all'interno del Parere 806_2023 ritenendo di aver fornito allo Spett.Le Ministero della Transizione Ecologica strumenti atti ad una più chiara Valutazione.

Si specifica ancor meglio che la Società proponente rimane sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione richiesta dal Ministero della Transizione Ecologica nonché da qualsiasi altro Ente voglia avere approfondimenti sul progetto in esame.

Si coglie l'occasione per porgere
Cordiali saluti,

La Società
Arya Solar S.r.l.

